

TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SETTORE ESECUZIONI

IL G.E.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.2021, visti gli atti della procedura, osserva:

rilevato che il debitore ha inoltrato alla banca creditrice istanza di rinegoziazione del mutuo ai sensi dell'art. 40 ter d.l. n. 41 del 2021 il quale prevede che, al fine di fronteggiare (in via eccezionale, temporanea e non ripetibile) i casi più gravi di crisi economica dei consumatori il debitore esecutato di una procedura esecutiva immobiliare, qualificato come consumatore può formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo al ricorrere di determinate condizioni;

rilevato che nel caso di specie tali condizioni appaiono esserci poiché:

- la richiesta è stata presentata nei termini di legge (entro il 31 dicembre 2022, con pignoramento notificato entro il 21 marzo 2021);
- il creditore procedente è ipotecario di primo grado;
- l'immobile pignorato è abitazione principale del debitore sin dal momento della notifica del pignoramento e rientra nelle categorie catastali previste;
- il debitore ha rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, più del 5 % del capitale originariamente finanziato;
- il debito complessivo non supera € 250.000,00;
- l'importo offerto è pari al 75 per cento del prezzo base della successiva asta (euro 219.130,00) ossia 164.347,00, valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile, con acconto di euro 25.000,00 all'accettazione del piano di rinegoziazione, e piano di restituzione in 25 anni e tale durata, sommata all'età della debitrice [REDACTED] di 50 anni (nata il 1971), non supera il numero di 80, oltre a prevedere la garanzia un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Società [REDACTED] srl dal mese di ottobre 2021 (con reddito lordo di euro 22.139,00);



**TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

rilevato che a fronte di tutto ciò il debitore ha depositato nel fascicolo di procedura istanza al g.e. ai sensi dell'art. 40 ter d.l. 41/21 che a sua volta richiama l'art. 624 bis c.p.c.;

considerato che, di conseguenza, questo g.e. ha fissato udienza di comparizione per sentire il creditore, come richiesto per legge;

considerato però che il creditore nulla ha eccepito in relazione al diniego della istanza limitandosi a ritenerla non congrua e che la cessionaria non ha il potere di aderirvi, ma che tale non è per quanto sopra esposto in quanto appare congruo il valore offerto e anche la garanzia offerta;

considerato, pertanto, che questo g.e. ritiene sussistenti i presupposti per sospendere la procedura per consentire al creditore di svolgere una valutazione del merito di credito all'esito della quale potrà accettare o meno la richiesta di rinegoziazione, ma motivando l'eventuale diniego e riassumendo la procedura nei termini di lui all'art. 624 bis c.p.c.;

P.Q.M.

Sospende la procedura esecutiva 96/2018 ai sensi dell'art. 40 ter d.l. n. 41/21 e dell'art. 624 bis c.p.c. per mesi sei a partire da oggi.

Si comunichi.

Nola, 30.11.2021

il G.E.

dr.ssa Miriam Valenti